

Depotenziati gli effetti del mancato invio del Modello EAS

di Luca Caramaschi

OneDay Master

Fiscalità diretta e Iva negli ETS

Scopri di più

Che il **Modello EAS** (obbligo introdotto dall'[art. 30, D.L. n. 185/2008](#), convertito dalla Legge n. 2/2009 e attuato poi con il [Provvedimento direttoriale 02/09/2009](#)) non fosse lo strumento più adatto per contrastare la irregolare applicazione delle **disposizioni agevolative di natura fiscale**, contenute negli [artt. 148, TUIR](#), e [4, Decreto IVA](#), lo si era capito fin da subito. In particolare, quando, invocando le disposizioni contenute nello Statuto del contribuente, l'Agenzia delle Entrate, con la [circolare n. 45/E/2009](#), individuò **specifiche categorie di soggetti** ammettendole a una **compilazione semplificata del Modello** (si trattava di quegli enti che in virtù dell'iscrizione in pubblici registri mettevano già **dati e notizie rilevanti ai fini fiscali a disposizione dell'Amministrazione pubblica**) e che, di fatto, traduceva l'originario adempimento in un **mero esercizio compilativo**. Questa consapevolezza del Legislatore si è tradotta, più di recente, in **diversi provvedimenti normativi** che hanno addirittura escluso dall'adempimento questi soggetti.

Parliamo degli **enti del Terzo settore (ETS)** e dei **sodalizi sportivi dilettantistici (ASD/SSD)**.

In particolare, per i primi, in attuazione della **Riforma del Terzo settore**, il Legislatore ha introdotto l'[art. 94, comma 4, D.Lgs. n. 117/2017](#) (Codice del Terzo settore), al fine di prevedere un **esplicito esonero dall'obbligo di presentazione del Modello EAS per i soggetti che assumono la qualifica di ETS** (Enti del Terzo settore). Tale scelta, peraltro, appare **oltre modo coerente con la prevista disapplicazione in capo agli ETS** delle disposizioni contenute nell'[art. 148, TUIR](#).

Quanto ai secondi, è con il [comma 6-bis dell'art. 6, D.Lgs. n. 39/2021](#) (introdotto a opera del secondo Decreto Correttivo dei provvedimenti di attuazione della **Riforma dello sport**, il D.Lgs. n. 120/2023) che anche i **sodalizi sportivi dilettantistici iscritti nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD)** non saranno più tenuti anch'essi alla trasmissione del **Modello EAS**.

Ma lo spauracchio maggiore, per chi era tenuto alla compilazione del **Modello EAS**, tanto in **forma ordinaria** (adempimento che ancora oggi sopravvive per le organizzazioni associative

non iscritte né al RUNTS né al RASD) **quanto in forma semplificata** (adempimento che oggi non sussiste praticamente più in ragione delle richiamate esclusioni normative) è sempre stato rappresentato dalle **conseguenze che si sarebbero prodotte** in caso di **omissione dell'adempimento**. Sul come rimediare a ciò erano emerse, fin dai primi adempimenti, **notevoli perplessità**, posto che la norma **sembrava lasciare poco spazio a correzioni tardive**. Sembrava, quindi, che chi non inviava **il Modello EAS** nei tempi normativamente previsti **non avrebbe più potuto godere dell'agevolazione in precedenza citata**.

Con la [circolare n. 38/E](#) del 28.09.2012, successivamente ribadita dalla [risoluzione n. 110/E](#) dell'12.12.2012, l'Agenzia delle Entrate precisò che **l'omesso invio del Modello EAS** poteva beneficiare del c.d. **istituto della "remissione in bonis"**, meccanismo che il Legislatore ha introdotto con l'[art. 2, comma 1, D.L. n. 16/2012](#) (convertito con modificazioni dalla Legge n. 44/2012) proprio per evitare che **mere dimenticanze relative a comunicazioni** ovvero, in generale, ad **adempimenti formali non eseguiti tempestivamente** precludessero al contribuente la possibilità di **fruire di benefici fiscali o di regimi opzionali**. Ma restava sempre il dubbio circa le **conseguenze** prodotte da un **mancato adempimento**, anche oltre il termine per poter fruire della c.d. remissione *in bonis* che, in assenza di esplicite previsioni, parevano condurre **all'automatica decadenza dell'agevolazione** prevista dall'[art. 148, TUIR](#), ovvero la **decommercializzazione dei corrispettivi specifici** ricevuti dagli associati.

Sul punto, con effetti che assumeranno **rilevanza anche su accertamenti e verifiche fiscali in corso**, nonché sul **contenzioso tributario pendente**, è intervenuta di recente la **Corte di Cassazione con la [sentenza n. 20027/2025](#)** del 18 luglio 2025, al fine di affermare che **l'omessa presentazione del Modello EAS** da parte dell'ente associativo **costituisce una violazione solo formale**, che di per sé – quale **mero elemento indiziario** – **non comporta la perdita automatica delle agevolazioni fiscali**, se i **requisiti sostanziali sono soddisfatti**.

Il recente arresto giurisprudenziale accoglie quell'approccio sostanzialistico (**principio di prevalenza della sostanza sulla forma**) già **sostenuto da taluni commentatori in dottrina** nonché, proprio sul tema delle agevolazioni fiscali applicabili ad enti non commerciali, anche da **recenti sentenze sempre della Suprema Corte**.